

proposta di legge n. 153

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Marconi, Volpini, Giancarli,
Micucci, Traversini, Rapa, Urbinati, Minardi

presentata in data 17 luglio 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1997, N. 76
“DISCIPLINA DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

Signori consiglieri

questa proposta di modifica della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica", ha la finalità di contribuire a promuovere la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva, intendendo per essi quelli di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e delle strutture che erogano servizi sanitari, sociali e sociosanitari a ciclo residenziale e semi-residenziale.

Ciò, attraverso due misure. La prima è rappresentata dalla introduzione dell'obbligo di prevedere negli appalti pubblici dei servizi di ristorazione collettiva che i prodotti per la preparazione dei pasti siano per almeno il 50% provenienti da coltivazioni biologiche. Un obbligo normativo che è già in vigore, con percentuali anche più alte del 50, in altre regioni; e in particolare in Emilia Romagna, che l'ha introdotto fin dal 2002 con la legge n. 29. La seconda è costituita dall'obbligo di prevedere negli accordi contrattuali con le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che operano con oneri a carico dell'amministrazione pubblica l'utilizzo di una percentuale di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche.

E' facilmente comprensibile come la somministrazione di alimenti provenienti da agricoltura biologica, nella quale vengono favoriti i

meccanismi naturali per l'incremento dei raccolti agricoli e per il controllo delle malattie e degli insetti nocivi, avrà ricadute positive sulla salute degli utenti della ristorazione collettiva, fra i quali sono ricompresi molti bambini, anche in tenerissima età, e ragazzi. Non da ultimo, con tale previsione normativa si contribuisce ad incentivare il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e zootecnici. Finalità, questa, che la Regione persegue anche con misure ad hoc contenute nel Programma di Sviluppo Rurale. Inoltre, ci si muove in sintonia con i progetti di comunicazione ed educazione alimentare che mirano alla conoscenza, fra le nuove generazioni, del sistema agroalimentare biologico marchigiano che la Regione sostiene.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica in toto l'articolo 12 della l.r. 76/1997 prevedendo le due misure di incentivazione di utilizzo di prodotti biologici sovra evidenziate. L'articolo 2 contiene la modifica del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 76/1997 quale conseguenza della eliminazione dei contributi che erano previsti all'articolo 12. L'articolo 3 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria. La presente proposta ha infatti carattere esclusivamente regolativo e, in quanto tale, è finanziariamente neutra per il bilancio regionale.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 76/1997)

1. L'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica) è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Prodotti biologici nei servizi di ristorazione collettiva)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, promuove il consumo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche all'interno dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono:

- a) i servizi di ristorazione prescolastica e scolastica;
- b) i servizi di ristorazione universitaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio);
- c) i servizi di ristorazione delle strutture pubbliche e private accreditate di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n.21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
- d) i servizi di ristorazione delle strutture sanitarie accreditate extraospedaliere intensive e estensive, previste al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2016;
- e) i servizi di ristorazione delle strutture sociosanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, nonché delle strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale indicate all'articolo 7 della l.r. 21/2016.

3. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura complessivamente non inferiore al 50 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche.

4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano la norma di cui al comma 3 compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.

5. Nella stipulazione degli accordi e dei contratti indicati agli articoli 20 e 21 della l.r. 21/2016, la Regione e i Comuni prevedono l'utilizzo di una percentuale di prodotti provenienti da colti-

vazioni biologiche da parte delle strutture private.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 76/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 76/1997 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10 e 11.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.